



EstateINPSieme 2019

ESTERO

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi per soggiorni studio all'estero (in paesi europei ed extra europei) riservato agli studenti iscritti nell'anno scolastico 2018/2019 alla scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore), figli o orfani ed equiparati:

- dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
- degli iscritti alla Gestione Fondo IPOST.

Si informano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di concorso sarà presente esclusivamente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso "Avvisi, bandi e fatturazione" >> "Welfare, assistenza e mutualità" >> "Concorsi Welfare, assistenza e mutualità" >> "Bandi nuovi" o sui social network dell'Istituto

INDICE

- Art. 1 Soggetti del concorso
- Art. 2 Oggetto e finalità del concorso
- Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso
- Art. 4 La domanda di iscrizione in banca dati, la richiesta del PIN dispositivo dell'utente richiedente e del Pin del soggetto fornitore
- Art. 5 Attestazione ISEE
- Art. 6 La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico
- Art. 7 Graduatoria degli ammessi con riserva - Pubblicazione
- Art. 8 Adempimenti a cura del richiedente e del fornitore del servizio successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva
- Art. 9 Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi
- Art. 10 Importo del contributo e modalità di erogazione
- Art. 11 Modalità di trasmissione della documentazione
- Art. 12 Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e della mancata partenza e del rientro anticipato
- Art. 13 Accertamenti e sanzioni
- Art. 14 Istanze di riesame ricorsi
- Art. 15 Responsabile del procedimento
- Art. 16 Note informative

Art. 1 – Soggetti del concorso

1. All'interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) il dipendente e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - b) il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici ivi compresi i titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
 - c) il dipendente e il pensionato iscritto alla Gestione Fondo IPOST;
3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione, come individuata all'art. 2, figlio o orfano del titolare del diritto e loro equiparati ai sensi dei successivi commi 4 e 5.
4. Sono equiparati ai figli, i giovani regolarmente affidati.
5. Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.
6. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
 - b) il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di "genitore superstite" e il coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
 - c) l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;
 - d) il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto.

Art. 2 – Oggetto e finalità del concorso

1. Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a studenti della scuola secondaria di secondo grado la possibilità di fruire di soggiorni studio all'estero durante la stagione estiva 2019 (nei mesi di giugno, luglio e agosto, con rientro entro il 6 Settembre 2019). Il soggiorno è previsto in Paesi europei ed extra europei, presso college e campus stranieri o presso famiglie ospitanti, ed è finalizzato allo studio della lingua ufficiale del paese di destinazione del viaggio. L'Inps riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un unico pacchetto riferito ad un soggiorno studio estivo all'estero nel periodo indicato. Non sono ammessi soggiorni itineranti.



Il soggiorno deve essere organizzato da un unico fornitore, scelto dal richiedente la prestazione, e deve comprendere almeno:

- le spese di alloggio presso College, residenze scolastiche o in famiglia;
- le spese di viaggio internazionale di andata e ritorno e di trasferimento dall'aeroporto di arrivo al luogo di destinazione, comprese le tasse aeroportuali;
- le spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività e il costo dell'eventuale servizio di mensa scolastica;
- il corso di lingua straniera per tutta la durata del soggiorno;
- le previste coperture assicurative.

Il corso, inoltre, deve essere:

- nella lingua ufficiale del paese di destinazione;
- tenuto da una scuola riconosciuta dai competenti organismi internazionali;
- frequentato obbligatoriamente per l'equivalente di almeno 15 ore settimanali e prevedere un test finale il cui esito attesti la valutazione ottenuta in voti o giudizi e l'eventuale livello di conoscenza della lingua acquisito.

Non saranno assegnati i contributi qualora i servizi che compongono il pacchetto come sopra indicato siano forniti da diversi fornitori anziché da un fornitore unico.

2. L'Inps riconosce **n. 22.930** contributi, suddivisi in relazione alla scuola frequentata e alla Gestione di appartenenza del titolare del diritto, come da tabelle che seguono:

- Studenti iscritti, nell'anno scolastico 2018/2019, alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore)

GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI/GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	
Durata del soggiorno	Numero di contributi
Quindici giorni/quattordici notti	4.500 <i>(di cui 225 riservati agli studenti di cui all'art. 7, comma 2, lett. b)</i>

GESTIONE FONDO IPOST	
Durata del soggiorno	Numero di contributi
Quindici giorni/quattordici notti	86 <i>(di cui 5 riservati agli studenti di cui all'art. 7, comma 2, lett. b)</i>

- Studenti iscritti, nell'anno scolastico 2018/2019, alle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore)

GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI/GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	
Durata del soggiorno	Numero di contributi
Quindici giorni/quattordici notti	18.000 <i>(di cui 900 riservati a studenti di cui all'art. 7 comma 2, lett. b)</i>

GESTIONE FONDO IPOST	
Durata del soggiorno	Numero di contributi
Quindici giorni/quattordici notti	344 <i>(di cui 18 riservati agli studenti di cui all'art. 7, comma 2, lett. b)</i>

3. L'importo massimo di ciascun contributo è di **€ 2.000**.
4. L'importo del contributo erogabile in favore di ciascun avente diritto è individuato in base ai criteri indicati all'art. 10, commi 1 e 2.

Art. 3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso gli studenti di cui all'art. 1, comma 3, che frequentino, all'atto di presentazione della domanda, una scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) e non abbiano compiuto 23 anni.
2. Il beneficio di cui al presente bando è **incompatibile** con quello attribuito dal **Programma ITACA** per l'anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020. Pertanto, nel caso in cui lo studente risulti beneficiario di primo acconto del contributo ITACA 2019/2020, prevarrà il Programma ITACA e si provvederà d'ufficio all'esclusione del medesimo dalle graduatorie dei soggiorni studio all'estero.
3. Il beneficio è **incompatibile** con il contributo relativo al Bando di Concorso INPS **"Corso di lingua all'estero 2019"** finalizzato alla certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il quadro Europeo di riferimento.

4. L'accettazione del contributo, operata nelle modalità di cui all'art. 8 del presente Bando, comporta l'automatica rinuncia **irrevocabile** al beneficio relativo al Bando "Corso di lingua all'estero 2019" e viceversa ovvero l'accettazione del beneficio relativo al Bando "Corso di lingua all'estero 2019" operata dagli ammessi con riserva, nelle modalità previste dal relativo bando, comporta l'automatica irrevocabile rinuncia al contributo di cui al presente bando.

Art. 4 - La domanda di iscrizione in banca dati, la richiesta del PIN dispositivo dell'utente richiedente e del Pin del soggetto fornitore.

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedenti" della prestazione. I richiedenti la prestazione che non risultino iscritti nella predetta banca dati dovranno, quindi, preventivamente presentare richiesta d'iscrizione alla stessa.
2. Il modulo di richiesta di iscrizione in banca dati può essere prelevato direttamente dal nuovo portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca in alto a destra le parole: "Modulo AS150". Il modulo, debitamente compilato, deve essere, poi, presentato dal richiedente alla sede provinciale INPS competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:
 - recandosi direttamente presso la sede provinciale competente per territorio;
 - inviandone una copia digitalizzata a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC della sede provinciale competente per territorio;
 - inviandone una copia digitalizzata a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
 - inviandolo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
 - trasmettendolo via fax, al numero della sede provinciale competente per territorio, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.
3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione: Contatti>>Le sedi Inps.
4. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un PIN dispositivo, utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto.
5. Il soggetto, individuato dal richiedente come fornitore del servizio di cui all'art.2, comma 1, per gli adempimenti di cui all'art. 8 commi 2 e 5, dovrà munirsi di Pin dispositivo.



6. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del richiedente. Il Pin dispositivo si può richiedere:
 - a) on line, accedendo al nuovo portale www.inps.it e inserendo nel motore di ricerca in alto a destra le parole: Ottenere e gestire il PIN;
 - b) tramite il contact center;
 - c) presso gli sportelli delle Sedi INPS.Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il contact center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.
7. Una volta ottenuto il PIN dispositivo, è possibile accedere ai servizi dal sito internet istituzionale www.inps.it entrando nella propria area riservata.
8. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile consultare la scheda informativa "Ottenere e gestire il PIN" disponibile dal nuovo portale attraverso il motore di ricerca.
9. Il fornitore del servizio per gli adempimenti di cui all'art. 8 commi 2 e 5, e per la visualizzazione delle pratiche di competenza dovrà chiedere alla Direzione Regionale INPS ovvero alla Direzione di Coordinamento Metropolitano dove insiste una propria sede operativa sul territorio nazionale l'abilitazione alla procedura utilizzando l'apposito modulo, pubblicato nella sezione del sito Inps dedicata al concorso.

Art. 5 – Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
2. L'utente dovrà richiedere la certificazione ISEE 2019. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2019, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
3. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la redazione delle graduatorie di cui all'art. 7, si seguiranno i criteri indicati al comma 2 di detto articolo, in relazione alle varie tipologie di concorrenti beneficiari.



4. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.
5. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca in alto a destra la parola "ISEE" e selezionando tra i risultati l'opzione "ISEE post-riforma 2015".

Art. 6 – La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione come individuato dall'art. 1, comma 6, esclusivamente e a pena di irricevibilità, per via telematica, accedendo dalla home page del sito internet istituzionale www.inps.it, inserendo nella sezione *Cerca* le parole: "Estate INPSieme" e consultando nella pagina la sezione Domanda. Selezionando il tasto "Accedi" dopo l'inserimento di codice fiscale e PIN sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente. **Nella domanda saranno inseriti i recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (email) presenti nel PIN** al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto. Eventuali variazioni di recapiti dovranno essere inserite nel Pin. **Non potranno essere indicati indirizzi PEC.**
2. In caso sia presente più di un partecipante all'interno dello stesso nucleo familiare è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.
3. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 7, nella domanda dovranno essere indicati:
 - a) la condizione di disabilità dello studente, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92, o di invalidità civile al 100% o il possesso di certificazione attestante bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) rilasciata dalla ASL competente;
 - b) **a pena di esclusione**, l'aver conseguito la promozione nell'anno scolastico 2017/2018, ovvero il non aver conseguito la promozione nell'anno scolastico 2017/2018;
 - c) **a pena di esclusione**, tutti i voti conseguiti a Giugno nell'anno scolastico 2017/2018, con l'eccezione della sola materia "religione", compreso il voto in condotta, salvo il caso di dichiarazione dell'Istituto scolastico di mancata valutazione, ovvero salvo il caso dello studente che abbia frequentato nell'anno scolastico 2017/2018 l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado (la III media). In questa ultima ipotesi deve essere inserito il voto finale conseguito all'esame. Dovranno, inoltre, essere compilati tutti i campi identificativi del relativo ciclo di studi

frequentato nell'anno scolastico 2017/2018 e quelli identificativi dell'Istituto scolastico.

4. Per il giovane disabile, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 104/92, sarà possibile partecipare al soggiorno fruendo dell'assistenza di un solo accompagnatore maggiorenne scelto tra un parente entro il III grado del beneficiario del soggiorno o fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, con costi a carico dell'Istituto quantificati nel limite del valore del contributo riconosciuto al beneficiario.
5. Per il giovane disabile, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per il giovane con invalidità civile al 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento, sarà possibile optare per:
 - a) la partecipazione al soggiorno fino a due parenti maggiorenni entro il III grado, con costi a carico dell'Istituto quantificati nel limite del valore del contributo riconosciuto al beneficiario moltiplicato per il numero degli accompagnatori;
 - b) il servizio di assistenza fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, per massimo due accompagnatori, con costi a carico dell'Istituto nei limiti della spesa fatturata e comunque entro un valore massimo pari 1,5 volte il contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore.
6. Per il giovane con invalidità civile al 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento sarà possibile optare per:
 - a) la partecipazione al soggiorno fino a tre parenti maggiorenni entro il III grado, con costi a carico dell'Istituto quantificati nel limite del valore del contributo riconosciuto al beneficiario moltiplicato per ciascun assistente;
 - b) il servizio di assistenza fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, per massimo tre accompagnatori, con costi a carico dell'Istituto nei limiti della spesa fatturata e comunque entro un valore massimo pari 1,5 volte il contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore.
7. Le richieste di assistenza ai sensi dei commi 4, 5 e 6, potranno essere inserite dal richiedente nella propria Area riservata in occasione dell'accettazione del beneficio, entro il termine di cui all'art. 8 comma 1 ovvero art. 9, comma 1. Richieste di assistenza presentate successivamente a tale fase non saranno prese in considerazione.
8. Il richiedente visualizzerà in Area riservata il numero dei familiari ammessi ovvero la somma massima riconosciuta per il servizio di assistenza.
9. Dopo l'invio telematico la domanda inviata è immediatamente visualizzabile attraverso la funzione "Visualizza domande inserite", all'interno dell'area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.

10. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà soltanto l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.
11. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero 803164 gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.
12. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 6 del presente bando, **a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 31 gennaio 2019 e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 febbraio 2019.**

Art. 7 – Graduatorie degli ammessi con riserva - Pubblicazione

1. L'Istituto, entro il **04/04/2019**, tenuto conto del numero di contributi erogabili con riferimento a ciascuna tipologia di classe frequentata e gestione di appartenenza e dei criteri di cui al comma 2, pubblica sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, quattro graduatorie degli ammessi con riserva, come di seguito indicato:
 - a) graduatoria relativa alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici riferita a studenti iscritti nell'anno scolastico 2018/2019 alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore);
 - b) graduatoria relativa alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici riferita a studenti iscritti nell'anno scolastico 2018/2019 alle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore);
 - c) graduatoria relativa alla Gestione Fondo Ipost riferita a studenti iscritti nell'anno scolastico 2018/2019 alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore);
 - d) graduatoria relativa alla Gestione Fondo Ipost riferita a studenti iscritti nell'anno scolastico 2018/2019 alle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore);

2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono redatte attraverso procedura informatizzata, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) priorità assoluta per gli studenti disabili ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per gli studenti invalidi civili al 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, ordinati per ISEE crescente. In caso di parità di ISEE, si adotteranno i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - sarà preferito lo studente orfano o equiparato all'orfano, come definito all'art. 1, comma 5;
 - sarà preferito lo studente con media scolastica maggiore;
 - sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.
 - b) studenti disabili, ai sensi dell'art. 3, comma 1, e studenti in possesso di certificazione attestante bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) rilasciata dalla ASL competente, nel limite della riserva di posti indicata nelle rispettive tabelle distinte per tipologia di classe frequentata e gestione di appartenenza di cui all'art. 2, comma 2, ordinati solo per ISEE crescente. Esaurite tali riserve, gli studenti sopra indicati verranno graduati con gli altri concorrenti, senza beneficiare di alcuna ulteriore riserva di posti o priorità, secondo i soli criteri indicati alla lettera c). In caso di parità di ISEE, si adotteranno i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - sarà preferito lo studente orfano o equiparato all'orfano, come definito all'art. 1, comma 5;
 - sarà preferito lo studente con media scolastica maggiore;
 - sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.
 - c) fermo restando il diritto di precedenza di cui alla lettera a) e la riserva di posti di cui alla lettera b), gli studenti saranno collocati in graduatoria secondo il seguente ordine:
 - d) studenti che hanno conseguito la promozione nell'anno scolastico 2017/2018;
 - e) studenti che non hanno conseguito la promozione nell'anno scolastico 2017/2018.

All'interno di ciascuna categoria di cui alle lettere d) ed e), i potenziali beneficiari verranno graduati per ordine decrescente sulla base della somma algebrica tra la media matematica dei voti conseguiti a Giugno nell'anno scolastico 2017/2018 o, in caso di studenti che abbiano frequentato nell'anno scolastico 2017/2018 l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado (la III media), il voto finale conseguito all'esame ed il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE relativo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al concorso, come di seguito specificato:

Indicatore ISEE	Punti
fino a 8.000,00 euro	5,5
da 8.000,01 a 16.000,00 euro	5
da 16.000,01 a 24.000,00 euro	4,5
da 24.000,01 a 32.000,00 euro	4
da 32.000,01 a 40.000,00 euro	3,5
da 40.000,01 a 48.000,00 euro	3
da 48.000,01 a 56.000,00 euro	2,5
da 56.000,01 a 64.000,00 euro	2
da 64.000,01 a 72.000,00 euro	1,5
oltre 72.000,01 euro	1

Qualora, alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, non risulti presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2019, relativo al nucleo familiare in cui compare il concorrente, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.

Fatta eccezione per coloro che non abbiano conseguito la promozione nell'anno scolastico 2017/2018, a ciascun studente che, pur avendo partecipato al relativo concorso, non abbia beneficiato della prestazione Estate INPSieme in Europa 2017 e/o Estate INPSieme all'estero 2018, verranno attribuiti **2 punti** per ogni anno in cui ha presentato domanda di partecipazione e non è risultato assegnatario definitivo del beneficio. Tale punteggio verrà addizionato alla somma algebrica sopra indicata.

3. Se lo studente ha ottenuto la valutazione in giudizio o in lettere, il richiedente potrà convertirli in voto numerico, in base alla seguente tabella:

Valutazioni in giudizio:	Ottimo <i>(ed equivalenti)</i>	Distinto <i>(ed equivalenti)</i>	Buono <i>(ed equivalenti)</i>	Discreto <i>(ed equivalenti)</i>	Sufficiente <i>(ed equivalenti)</i>	Insufficiente <i>(ed equivalenti)</i>
Valutazioni in lettere:	A	B	C	D	E	F /Fx
Voto Equivalente:	10	9	8	7	6	5

4. Il richiedente dovrà dichiarare in procedura se, rispetto al beneficiario, la scuola non sia tenuta a rilasciare valutazioni di merito scolastico né in voti né in giudizio. La procedura attribuirà a tale studente una media pari a 6.

5. In caso di parità di punteggio conseguito, si adotteranno i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a) sarà preferito lo studente orfano o equiparato all'orfano, come definito all'art. 1, comma 5;
 - b) sarà preferito lo studente con media scolastica maggiore;
 - c) sarà preferito lo studente appartenente ad un nucleo familiare con classe di indicatore ISEE inferiore, collocando per ultimi gli studenti che non hanno presentato la DSU;
 - d) sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.
6. L'ammissione con riserva sarà comunicata a tutti gli interessati con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, presenti nella domanda di partecipazione.
7. Nella comunicazione a cura dell'Istituto, di cui al comma precedente, saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione, nonché l'importo del contributo erogabile, determinato ai sensi dell'art. 10, oltre alle modalità e condizioni di erogazione del contributo stesso, conformi a quanto previsto nel presente bando di concorso. Nella predetta comunicazione, l'Inps manifesterà il proprio consenso alla delegazione di pagamento direttamente in favore del soggetto terzo fornitore ed organizzatore del servizio, nel rispetto delle condizioni e modalità di cui al presente bando di concorso e nei limiti dell'ammontare del contributo riconosciuto all'avente diritto.

Art. 8 – Adempimenti a cura del richiedente e del fornitore del servizio successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

1. Entro il **2 maggio 2019** il richiedente la prestazione in favore dello studente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all'art. 7, dovrà accedere in procedura ed effettuare i seguenti adempimenti:
 - a) caricare in procedura il contratto datato e completo di firma del richiedente, di timbro del fornitore e di firma del relativo legale rappresentante. Al fine di consentire all'Istituto di verificare che il contributo sia effettivamente utilizzato per il pagamento di un soggiorno avente le finalità di cui al presente bando, il contratto stipulato col soggetto fornitore dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi informativi:
 - individuazione delle parti contraenti (richiedente e fornitore) e del beneficiario della prestazione;
 - la durata complessiva del soggiorno oggetto dell'accordo/contratto, pari a 14 notti e 15 giorni;
 - la denominazione, la località, i recapiti telefonici ed email della struttura di destinazione;

- qualora lo studente sia disabile, eventuale presenza di accompagnatori o eventuale servizio di assistenza e relativi costi. L'assistenza deve essere garantita da personale qualificato;
- l'individuazione delle componenti che costituiscono il pacchetto complessivo offerto dal fornitore, che devono obbligatoriamente ricomprendere almeno le seguenti voci:
 - alloggio presso college o residenze scolastiche (camere fino a un massimo di quattro persone) o in famiglia;
 - viaggio internazionale di andata e ritorno e di trasferimento dall'aeroporto di arrivo al luogo di destinazione, comprese le tasse aeroportuali;
 - in caso di soggiorni in Europa, voli aerei diretti o con massimo uno scalo internazionale ricompresi nella fascia oraria dalle 6.30 alle 23.00;
 - in caso di soggiorni in Europa, durata massima del volo pari a 8 ore;
 - assistenza e accompagnamento con un rapporto di 1 assistente ogni 20 studenti;
 - pulizia completa almeno una volta alla settimana della camera in caso di ospitalità presso college;
 - sostituzione biancheria da camera e da bagno almeno una volta alla settimana o all'occorrenza;
 - vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività. Il servizio di ristorazione deve essere conforme ai principi di dietetica relativi alle esigenze di corretta alimentazione in base all'età dell'utente;
 - offerta di dieta adeguata in caso di intolleranze alimentari;
 - coperture assicurative;
 - informazioni dettagliate in merito a tutti i servizi compresi nel pacchetto soggiorno da comunicare all'utente almeno 30 giorni prima della data di partenza;
 - **corso della lingua ufficiale del Paese di destinazione di durata complessiva pari all'equivalente di almeno 15 ore settimanali** (per esempio 15 lezioni di 60 minuti ciascuna oppure 20 lezioni di 45 minuti ciascuna) **presso una scuola riconosciuta dai competenti organismi internazionali. Previsione di un test finale** il cui esito attesti la valutazione ottenuta in voti o giudizi ed il livello di conoscenza della lingua acquisito.

Il costo complessivo del soggiorno deve essere comprensivo delle voci anzidette.

- b) Compilare il modulo on line nel quale vengono riportati gli elementi informativi di cui al comma 1, lettera a). **Il richiedente dovrà prestare particolare cura nel compilare il campo relativo alla partita iva/codice fiscale della società fornitrice del soggiorno per consentire alla stessa gli adempimenti di cui ai commi successivi. In particolare, in caso di società fornitrice italiana dovrà essere**

inserita la partita iva, mentre in caso di società straniera sarà necessario inserire il codice fiscale;

- c) compilare la dichiarazione on line che attesta che il contratto sottoscritto dal richiedente e dal soggetto fornitore contiene gli elementi informativi di cui alla precedente lettera a);
 - d) compilare l'atto di delegazione di pagamento on line con il quale il richiedente la prestazione delega l'Inps ad eseguire il pagamento della somma, per l'importo corrispondente al contributo spettante all'avente diritto ai sensi dell'art. 10, in favore del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio. Nell'atto di delegazione è previsto che *"In sede di acconto e/o di saldo il fornitore del servizio non può cedere i crediti rispetto ai quali è stato delegato all'incasso"*
 - e) Rendere in procedura formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate dall'Inps al soggetto fornitore ed organizzatore del servizio, nei casi previsti dal successivo articolo 12 del presente bando;
 - f) caricare in procedura copia della relativa fattura intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente all'50% del costo del soggiorno. Il richiedente ha facoltà di produrre, in questa fase, la fattura relativa al 100% del costo del soggiorno. Qualora il soggetto organizzatore non sia tenuto secondo la legge ad emettere fattura, dovrà essere prodotto un documento equipollente che certifichi la vendita o la prestazione del servizio in favore del richiedente;
 - g) completate le operazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f), utilizzare il tasto funzione "Invio dati ad INPS", per consentire alla pratica di transitare nello stato che consenta la verifica della documentazione. Non sarà, pertanto, più possibile rinunciare al contributo ed eventuali mancate partenze in assenza di gravi motivi documentati verranno regolamentate sulla base di quanto disposto dall'art. 12 comma 1.
2. Entro **tre giorni** dalla compilazione on line, a cura del richiedente, del modulo di cui al comma 1, lettera c e dell'atto di delega di cui alla comma 1, lettera d), **il soggetto fornitore del servizio, con proprio PIN, dovrà accedere alla procedura on line e procedere all'accettazione della predetta delega di pagamento e alla conferma della predetta dichiarazione.** Tale accettazione dovrà comunque essere resa entro e non oltre il **6 Maggio 2019**.
3. Nel solo caso in cui, la società fornitrice del servizio sia nell'impossibilità dimostrata di acquisire il PIN, di cui all'art. 4, il richiedente la prestazione potrà allegare in procedura l'atto di delegazione in formato cartaceo, secondo il modello pubblicato nella sezione dedicata al concorso.
4. In caso di **mancato rispetto degli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f)** nonché dei **termini** di cui ai commi precedenti, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato **rinunciataro** ed **escluso definitivamente dal concorso**.



5. Al fine di consentire all'Istituto di poter procedere con il pagamento delle spettanze dovute, il soggetto fornitore dovrà altresì caricare in procedura i seguenti documenti entro e non oltre il **6 maggio 2019**:
- dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio, conforme al modello in allegato al presente bando, e copia del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante;
 - dichiarazione di tracciabilità dei flussi conforme al modello in allegato al presente bando, e copia del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante e di tutti i soggetti autorizzati alla gestione del conto dedicato;
 - eventuale dichiarazione di assenza di personale alle proprie dipendenze e copia del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante.
6. Nei soli casi di cui al comma 3, la società potrà trasmettere la documentazione di cui al comma 5, all'indirizzo:
dc.invaliditacivilecreditowelfare@postacert.inps.gov.it

Art. 9 – Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi

1. L'Istituto procederà all'eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro il **14 maggio 2019**, provvedendo a darne comunicazione ai beneficiari subentrati con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.
2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie e i soggetti fornitori dovranno procedere agli adempimenti di cui all'art. 8 entro il giorno **23 maggio 2019**. Scaduto il predetto termine senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 8, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso. Entro lo stesso termine i soggetti fornitori del servizio dovranno accettare il contratto e l'atto di delegazione ai sensi dell'art. 8 e produrre la documentazione di cui allo stesso articolo.
3. A fini del rispetto delle norme sulla trasparenza, a conclusione di tutti i soggiorni, l'Istituto procederà a pubblicare l'elenco degli assegnatari del beneficio sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.

Art. 10 – Importo del contributo e modalità di erogazione

1. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati all'art. 2, comma 3, il valore del contributo erogabile in favore del relativo beneficiario è determinato in misura percentuale sull'importo più basso tra il contributo massimo erogabile e il costo del pacchetto, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile
fino a 8.000,00 euro	100%
da 8.000,01 a 16.000,00 euro	95%
da 16.000,01 a 24.000,00 euro	90%
da 24.000,01 a 32.000,00 euro	85%
da 32.000,01 a 40.000,00 euro	80%
da 40.000,01 a 48.000,00 euro	75%
da 48.000,01 a 56.000,00 euro	70%
da 56.000,01 a 72.000,00 euro	65%
oltre 72.000,01 (o in caso di mancata rilevazione di valida DSU alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso)	60%

2. Il valore del contributo sarà calcolato in percentuale, come sopra indicato, sul costo del soggiorno come indicato nell'accordo/contratto di cui all'art. 8, comma 1, ovvero sull'importo massimo erogabile se il costo del soggiorno è superiore a quest'ultimo.
3. Per i vincitori, entro il **17 giugno 2019**, l'Istituto disporrà nei confronti del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio il pagamento di un acconto, pari al 50% dell'importo del contributo, così come individuato ai sensi dei commi 1 e 2. In caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell'art. 9, la liquidazione dell'acconto sarà disposta entro il **1 luglio 2019**.
4. Successivamente alla conclusione del soggiorno, entro il **9 settembre 2019**, il richiedente dovrà caricare in procedura:
 - a) l'attestato rilasciato dalla scuola frequentata sita nel Paese ove si è svolto il soggiorno, datato e firmato dal legale rappresentante e riportante la valutazione in voti o giudizi conseguita nel test conclusivo, il livello di conoscenza della lingua acquisito e le ore di corso settimanali svolte;
 - b) copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente al saldo, qualora non sia stata

prodotta, nella fase di cui all'art. 8, comma 1, fattura o documento equipollente pari al 100% del costo del soggiorno;

c) **copia della carta d'imbarco del volo aereo per il viaggio di andata e di ritorno recante il nome del beneficiario. In caso di viaggio effettuato a mezzo treno o pullman, dovranno essere caricati i biglietti di andata e ritorno.**

5. A seguito della corretta acquisizione in procedura della documentazione di cui al precedente comma nei termini ivi previsti, l'INPS erogherà al soggetto fornitore ed organizzatore del servizio il restante 50% entro il **31 ottobre 2019**.
6. In caso di produzione della documentazione in data successiva al **9 Settembre 2019** e comunque entro e non oltre il **29 novembre 2019**, l'Inps erogherà il saldo entro il **28 febbraio 2020**.

Art. 11 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. Tutta la documentazione, di cui al presente Bando dovrà essere acquisita nell'apposita procedura informatica.

Art. 12 – Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e della mancata partenza e del rientro anticipato

1. In caso di mancata produzione della documentazione di cui all'art. 10 comma 4, entro il termine del **29 novembre 2019**, nonché in caso di mancata partenza o di rientro anticipato il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto dall'Istituto nei confronti del soggetto fornitore ed organizzatore del servizio e non si procederà alla corresponsione del saldo.
2. Nel solo caso in cui la mancata partenza o il rientro anticipato siano dovuti a gravi motivi, opportunamente documentati, quali il decesso di un parente o di un affine entro il II grado del beneficiario, patologie intervenute successivamente alla domanda, che compromettono la possibilità di accesso alla prestazione o di prosecuzione del soggiorno da parte del beneficiario ovvero patologie gravi, intervenute successivamente alla presentazione della domanda, di un parente entro il II grado del beneficiario, eventi politico-sociali, calamità naturali, emergenze sanitarie, attestate da provvedimenti delle Autorità competenti, non si procederà al recupero dell'acconto nei confronti del richiedente la prestazione **nei limiti della spesa effettivamente sostenuta dal richiedente la prestazione**, il quale dovrà:
 - a) valorizzare a sistema la casistica di interesse (mancata partenza per gravi motivi, rientro anticipato per gravi motivi);



- b) caricare la documentazione attestante i gravi motivi;
 - c) caricare la fattura a saldo. Qualora, a seguito della mancata fruizione totale o parziale, il costo del soggiorno venga modificato, dovranno essere caricate a sistema la nota di credito riferita alla fattura già emessa in acconto o a saldo e la nuova fattura per costi di annullamento;
 - d) inserire nel campo "*Costo del soggiorno/corso a seguito di rinuncia*" l'importo della fattura riferita al costo effettivo del soggiorno.
3. In caso di rientro nella seconda metà del soggiorno per i motivi di cui al comma 2, si procederà al saldo della fattura o del documento equipollente prodotto dalla società e caricato in procedura a cura del richiedente. Tale documento dovrà essere caricato in procedura anche se nella prima fase, di cui all'art. 8, comma 1, lettera f) era stata prodotta fattura pari al 100% del costo del contributo o del soggiorno

Art. 13 – Accertamenti e sanzioni

- 1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
- 2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
- 3. Nel casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 14 – Istanze di riesame e ricorsi

- 1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla Sede INPS territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
- 2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.



Art. 15 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Sede INPS territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

Art. 16 - Note informative

1. Sul portale istituzionale www.inps.it, accedendo nella propria area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.
3. **L'individuazione dell'operatore economico fornitore ed organizzatore del servizio è rimessa alla libera ricerca sul mercato da parte del richiedente la prestazione. Tra le parti viene sottoscritto un contratto, al quale resta completamente estraneo l'Istituto. Quest'ultimo non risponde, quindi, di eventuali disservizi o inadempienze a carico del fornitore del servizio.**
4. **A garanzia dello studente beneficiario, nella scelta dell'operatore economico, si suggerisce di assicurarsi che abbia i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle attività e presti i servizi nel rispetto della disciplina di settore.**

Roma, 17 gennaio 2019

Il Direttore centrale

Rocco Lauria

